



**Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti**

CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

ancona@guardiacostiera.it – www.guardiacostiera.it

ORDINANZA N. 21/ 2010

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona,

VISTO il foglio n. 06.03.04/14163 in data 15.04.2010 dell’Ufficio Locale Marittimo di Numana con il quale viene richiesta la modifica dell’Ordinanza n. 59/83;

VISTA l’articolo 6 comma 7 del Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare la suddetta Ordinanza a seguito dell’installazione da parte del Comune di Numana di una sbarra di accesso con apertura mediante sistema automatizzato badge;

VISTI gli articoli 30, 31 e 1174 Cod. Nav. e 59 del relativo Regolamento Esecuzione;

ORDINA

Articolo 1.

Tutti gli autoveicoli, per accedere nel porto di Numana, devono essere muniti di apposita autorizzazione/badge rilasciato al proprietario del veicolo dal Comune di Numana.

Detta autorizzazione/badge è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi.

Possono liberamente accedere in porto le autovetture con targhe o contrassegni di Stato, del Corpo Diplomatico, dei Servizi di Pubblica Assistenza e le autovetture in servizio di pubblico noleggio (taxi), nonché quelle in possesso del contrassegno del Ministero dei Trasporti e della Navigazione autorizzante l’ingresso in tutti i porti nazionali.

Articolo 2.

L’Autorità marittima si riserva la facoltà di sospendere, per contingenti necessità di ordine pubblico e di sicurezza del traffico portuale, l’accesso in porto anche alle autovetture munite di autorizzazione/badge.

Articolo 3.

Nell’ambito portuale di Numana la velocità massima consentita a tutti i veicoli è di 20 Km/h.

Articolo 4.

Nell'ambito portuale di Numana è vietato il parcheggio dei veicoli al di fuori delle aree espressamente destinate opportunamente indicate con segnaletica verticale e/o orizzontale.

Articolo 5.

All'interno dell'area portuale sarà applicato, per le violazioni relative ai divieto di sosta, l'articolo 1174 comma 2 del Codice della Navigazione, per tutte le altre fattispecie di violazione sarà applicato, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il Codice della Strada.

A tal fine è definita area portuale (vedasi stralcio planimetrico allegato):

- a) l'area delimitata da segnaletica orizzontale di colore giallo, avente un'ampiezza di metri 7 dal ciglio banchina;
- b) la zona a nord-est del porto, delimitata da segnaletica verticale e orizzontale di colore giallo, riservata alla sosta delle imbarcazioni e delle attrezzature necessarie alla loro movimentazione.

Articolo 6.

Il Comune di Numana curerà l'installazione e la manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale, in conformità delle norme del Codice della Strada e della presente Ordinanza.

Articolo 7.

L'ordinanza n. 59/1983 in data 17.06.1983 è abrogata;

Articolo 8.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Ancona, 21.04.2010

**F.to IL COMANDANTE
C.A. (CP) Antonio PASETTI**

